

2017/08.02/6
Rif. Pratica n. 252

Parere SUAP per rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale – Ditta **MIGLIORE Fabrizio** con sede legale in Saluzzo, Fraz. Cervignasco, 77/a ed **impianto in Saluzzo, Fraz. Cervignasco, Via Cagnola**- L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - **Attività IPPC: 6.6.** – “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)” - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ha introdotto l'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali (*Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC);
- a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (denominati BRef – *BAT References*¹), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di autorizzazione integrata ambientale, abrogando il D.Lgs. 59/05;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate

¹ L'acronimo “BAT” sta per *Best Available Techniques*, ossia Migliore Tecnica Disponibile (“MTD”, in italiano), secondo la definizione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- in data 27/10/2017, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Saluzzo ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta **MIGLIORE Fabrizio**, con sede legale in Saluzzo, Fraz. Cervignasco, 77/a – P.IVA 03264060041 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)", per l'allevamento sito in **Saluzzo, Fraz. Cervignasco, Via Cagnola;****
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta MIGLIORE Fabrizio ha effettuato, in data 06/10/2017, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al rilascio dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- dal momento che in data 26/10/2017, per il medesimo allevamento, il Gestore ha altresì presentato, presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia, istanza di avvio della procedura di Verifica di cui all'art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i., in materia di compatibilità ambientale, con nota prot. n. 84926 del 09/11/2017, il procedimento relativo al rilascio dell'AIA è stato sospeso, fino alla conclusione della procedura di Verifica di impatto ambientale;
- con provvedimento n. 180 del 18/01/2018, la procedura di Verifica si è conclusa con l'esclusione del progetto presentato dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni finalizzate all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale e con specifico rinvio ad alcune integrazioni documentali;
- in data 22/02/2018 sono pervenute le integrazioni di cui sopra;
- con nota prot. n. 22171 del 21/03/2018, è stata convocata, per il giorno 08/05/2018, la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Saluzzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- a seguito dell'istruttoria condotta dal personale del Settore Tutela Territorio, si è ritenuto necessario sospendere la Conferenza di Servizi, in quanto la documentazione è risultata carente. Le integrazioni sono state chieste con nota prot. n. 27609 del 10/04/2018;
- in data 04/05/2018 sono pervenute le integrazioni di cui sopra;
- al fine di proseguire l'istruttoria dell'istanza in questione, con nota prot. n. 53331 del 13/07/2018, è stata convocata per il giorno 31/08/2018, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Saluzzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) sono pervenuti i seguenti pareri scritti:
 - del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 75959 del 31/08/2018;
 - del Comune di Saluzzo, di cui alla nota prot. n. 15372 del 05/05/2018;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte degli Enti ed Organi tecnici convocati, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- con nota prot. n. 66105 del 10/09/2018 sono state chieste ulteriori integrazioni;
- in data 24/09/2018 sono pervenute le integrazioni che, con nota prot. n. 75718 del 16/10/2018, sono state inoltrate agli Enti coinvolti nel procedimento;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 dispone che, a seguito della pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite alla categoria di interesse, viene stabilito, in particolare per gli allevamenti esistenti, un termine temporale di 4 anni per l'adeguamento alle BAT Conclusions;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 36, comma 2, stabilisce *“In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato”*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l’individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l’Allegato I “Linee guida generali” e l’Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i

successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *v-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali. In particolare, nel caso specifico:
 - l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 13/90 e s.m.i.);
 - l'AIA costituisce approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.;
- il presente provvedimento non sostituisce gli adempimenti dovuti nè costituisce avvallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la ditta istante, **almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento con emissioni in atmosfera, deve darne comunicazione** alla Provincia, al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;

- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale** o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso altresì che, ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.P. n. 34 del 06/05/2016;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al rilascio, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **MIGLIORE Fabrizio**, con sede legale in Saluzzo, Fraz. Cervignasco, 77/a – P.IVA 03264060041 - per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6.** – “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”, per l'allevamento sito in **Saluzzo, Fraz. Cervignasco, Via Cagnola**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto**;
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio

MIGLIORE Fabrizio

sede legale ed operativa in Saluzzo, Fr. Cervignasco – Via Cagnola

ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA	2
Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo.....	2
Applicazione delle BAT.....	4
Prescrizioni gestionali e per le attività produttive	7
PRODUZIONE E GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI.....	8
Applicazione delle BAT.....	9
Prescrizioni tecniche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici	11
PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA.....	12
Energia elettrica	12
Energia Termica	12
Consumi complessivi	13
Applicazione delle BAT.....	13
Prescrizioni specifiche per l'energia.....	13
EMISSIONI IN ATMOSFERA	14
Applicazione delle BAT.....	15
Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera	16
Quadro emissivo	17
UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO.....	19
Applicazione delle BAT.....	20
Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua e gli scarichi delle acque reflue	20
Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne.....	21
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	22
EMISSIONI SONORE	23
Applicazione delle BAT.....	23
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	23
Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore.....	24
PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI.....	25
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	25

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo

L'allevamento oggetto di autorizzazione integrata ambientale è localizzato in area agricola, nel Comune di Saluzzo, in Fr. Cervignasco – Via Cagnola, a circa 6 Km dal concentrico di Saluzzo e si trova a circa 4,5 Km ad ovest di Scarnafigi.

Le strutture suinicole insistono sul Foglio 20, particelle catastali n. 42 e 60.

In data 30/07/2012, la Ditta aveva presentato istanza di adesione all'Autorizzazione in Via Generale per le emissioni in atmosfera per un allevamento di suini all'ingrasso esistente (di consistenza pari a 1.900 suini), costituito da 4 porcilaie (1-2-3-4), due vasche rettangolari, una vasca per il sollevamento liquami e una platea per lo stoccaggio dei reflui zootecnici. In seguito, la ditta ha inviato integrazioni riguardanti la gestione del mangimificio. L'adesione all'AVG è stata accolta con parere favorevole inviato al SUAP competente in data 04/08/2014; in proposito, il SUAP ha rilasciato il Provvedimento Conclusivo n. 78122.

Nel corso dell'anno 2015, il Gestore ha presentato al Servizio VIA uno studio preliminare ambientale per la realizzazione di una stalla per allevamento avicolo, ma successivamente ha rinunciato a realizzare l'intervento previsto.

In data 26/10/2017, la Ditta ha presentato istanza di Verifica ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. in relazione ad un progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo esistente. La suddetta procedura di Verifica si è conclusa con l'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (Provvedimento n. 180 del 18/01/2018 del Servizio VIA della Provincia di Cuneo), nel rispetto di alcune prescrizioni.

Nel caso specifico, presso l'unità tecnica di che trattasi, lo svolgimento di un'attività elencata nell'allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto - allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione di oltre 30 Kg - ricorre in conseguenza dell'ampliamento dell'allevamento esistente a suo tempo autorizzato, avvenuto successivamente all'adozione del suddetto provvedimento n. 180 del 18/01/2018.

Presso l'installazione viene condotta l'attività di ***allevamento suini da ingrasso***.

Il ciclo di allevamento ha inizio con l'arrivo dei suinetti del peso di 30 kg e venduti quando raggiungono i 160 kg. Il sistema di gestione è "**tutto pieno – tutto vuoto**" per ogni singolo settore.

Al termine del ciclo, i suini grassi vengono conferiti al macello ed i capannoni vengono lavati, disinfettati e mantenuti vuoti per un periodo medio di 15 giorni all'anno, al fine di ridurre il livello degli agenti patogeni presenti e di limitarne la diffusione. Il lavaggio dei box viene effettuato attraverso l'uso di un'idropulitrice. I cicli di allevamento sono circa 1,8 annui.

Consistenza dell'allevamento

I posti potenziali sono 2.926, di cui 141 posti infermeria; il peso vivo annuale (al lordo del vuoto sanitario e al lordo dell'infermeria) è di 263,34 t.

Nella tabella seguente viene indicato il numero dei posti potenziali in ciascun ricovero di allevamento:

Allegato 1 – pag. 2

Ricovero	Categoria	n. posti potenziali	Infermeria	n. capi allevati
1	Suini grassi (30-160 kg)	430	25	405
2		440	20	420
3		435	19	416
4		745	41	704
5		876	36	840
	Totale	2.926	141	2.785

Strutture

L'allevamento è costituito da:

- n. 5 porcilaie (aventi superficie complessiva pari a circa 3.720 m², suddivisa in 223 box);
- strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici (n. 3 vasche rettangolari di cui 2 esistenti e una in progetto, una vasca per sollevamento liquami e n. 1 platea);
- n. 1 mangimificio;
- silos per lo stoccaggio delle materie prime per la preparazione dei mangimi;
- aree di transito.

In particolare, circa le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, considerando le vasche esistenti prima della realizzazione della nuova porcilaia (n. 2 vasche rettangolari e una vasca per sollevamento liquami), la volumetria di stoccaggio a disposizione risulterebbe non sufficiente ad assicurare la permanenza – per almeno 180 giorni – dei liquami complessivamente prodotti nell'allevamento in relazione alla potenzialità al termine dei lavori di ampliamento.

Pertanto, l'autorizzazione a svolgere l'attività di allevamento suini da ingrasso nella nuova porcilaia (n. 5) in progetto - ovvero l'autorizzazione ad allevare un numero di capi suini da ingrasso superiore a 2.000 - è subordinata alla completa disponibilità della terza vasca di stoccaggio.

Tecniche di stabulazione

Le stalle 4 e 5, le cui dimensioni risultano, rispettivamente, pari a 897 e 1.114 mq, sono utilizzate per l'ingrasso dei suini. I posti potenziali sono pari a 1.621. La stabulazione adottata è PTF con allontanamento dei liquami dalle vasche sottogrigliato con sistema a vacuum. Pertanto, il metodo adottato è in linea con le Migliori Tecniche Disponibili. I liquami vengono convogliati alla vasca esterna in progetto.

Nelle porcilaie 1, 2 e 3, le cui dimensioni risultano, rispettivamente, pari a 558, 558 e 594 mq, viene effettuato l'ingrasso dei suini. I posti potenziali risultano 1.295. La stabulazione adottata è PTF con fossa sottostante. La fossa, profonda mediamente 150 cm, risulta dotata di tubazioni sotterranee che veicolano il liquame nella fossa di rilancio. Le tubazioni sono dotate di una saracinesca a ghigliottina che ne permette la fuoriuscita coadiuvata da una pompa, presente nel pozzetto di sollevamento liquami, posta ad una quota inferiore rispetto al piano del sottogrigliato. In concomitanza, dunque, dell'apertura della saracinesca, viene attivata la pompa che determinerà lo svuotamento delle fosse poste al di sotto della pavimentazione fessurata. La frequenza di attivazione è tale da permettere che nella fossa sottogrigliata non si verifichi un accumulo di effluenti superiore all'altezza di m 0,50.

Le stabulazioni adottate nei ricoveri 1, 2 e 3 possono essere accettate in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione delle emissioni in atmosfera, conformemente ai criteri generali delle Conclusioni sulle BAT. In proposito, il Gestore si è impegnato a:

- svuotare le fosse sotto il pavimento dei ricoveri frequentemente, per mantenere sempre il livello dei reflui nelle vasche sottogrigliate inferiore a 0,50 m;
- adottare una combinazione di tecniche di gestione nutrizionali tali da ridurre la quantità di azoto nei reflui zootecnici.

Tabella riassuntiva delle tipologie di stabulazione nei ricoveri di allevamento:

Ricovero	Categoria	Stabulazione	MTD (SI/NO)	BATc
1-2-3	Suini grassi (30-160 kg)	PTF + fossa 150 cm	Allontanamento frequente per mantenere livello liquame inferiore a 50 cm	30.a.0 (*)
4-5		PTF + <i>Vacuum System</i>	SI	30.a.1

(*) Per i ricoveri riferibili alla tecnica 30.a.0, sono stati previsti accorgimenti afferenti la rimozione frequente dei liquami, prevista alla 30.a, e l'utilizzo di tecniche di gestione nutrizionale.

Tecniche di alimentazione

L'alimentazione è di tipo asciutta ad libitum, per fasi in funzione del peso vivo e dell'accrescimento dei suini: con l'aumentare del peso viene variata la quota proteica e viene aumentato il tenore energetico.

La produzione dell'alimento, distribuito in forma sfarinata all'interno delle mangiatoie, viene prodotta in azienda tramite idoneo mangimificio.

Il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta azoto equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.

L'acqua viene somministrata attraverso un sistema di abbeveratoi, automatici a succhiotto con tazzette, posizionati, nei box di ciascun ricovero di allevamento.

Pertanto, le tecniche di alimentazione e il sistema di abbeveratoi, automatici a succhiotto sono annoverati fra le Migliori Tecniche Disponibili.

Spoglie animali

In azienda si riscontra un tasso di mortalità media del 5% e generalmente il titolare dell'azienda effettua varie ispezioni dei reparti più volte al giorno per controllare lo stato di salute degli animali.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di una cella frigorifera, che viene svuotata periodicamente da ditta specializzata.

Applicazione delle BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	<p>Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito a gestione degli animali, dei liquami, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri alimentari, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Sono applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno programmati per ogni ciclo produttivo.</p>
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	<p>Bat 2a: il sito è ubicato in modo da garantire la riduzione del trasporto di animali e materiali; non si presentano nell'area recettori sensibili soprattutto in direzione dei venti prevalenti; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; non si prevedono situazioni tali da determinare qualsivoglia inquinamento idrico.</p> <p>Bat 2b: tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami e deflussi da cumuli di effluenti sono evitati monitorando e apportando manutenzione periodica alle strutture.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali mangimificio, distributori di acqua e mangime, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti.</p> <p>Bat 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniacale - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d	SI	<p>Bat 3a: il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta -N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.</p> <p>Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 2 fasi di alimentazione: da 30 Kg di peso vivo a 90 Kg e da 90 Kg a fine ciclo.</p> <p>Bat 3c: vengono utilizzati metionina, treonina e lisina inseriti per ottimizzazione la parte proteica.</p> <p>Bat 3d: all'interno del mangime sono presenti additivi alimentari che riducono l'azoto escreto.</p> <p>Totale azoto escreto kg/posto animale/anno = 7,59 (<i>range</i> indicato dalle <i>Bat Conclusions</i>: 7,00-13,00)</p>
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4a - BAT 4b - BAT 4c	SI	<p>Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.</p> <p>Bat 4b: vengono utilizzati e dichiarati promotori della digestione fitasi per la riduzione del fosforo escreto.</p> <p>Bat 4c: utilizzo nel mangime di "fosfato bicalcico da fonti inorganiche".</p> <p>Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno = 1,41 (<i>range</i> indicato dalle <i>Bat Conclusions</i>: 3,50-5,40).</p>

Prescrizioni gestionali e per le attività produttive

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento intensivo di suini da ingrasso**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **2.926 posti**, al lordo dei capi in infermeria (potenzialità raggiunta in seguito alla costruzione della nuova porcilaia in progetto). **Per la nuova porcilaia**, la predetta attività di allevamento può essere esercitata **esclusivamente in subordine alla completa disponibilità della terza vasca di stoccaggio dei liquami prevista in progetto**. Fino a che la terza vasca di stoccaggio dei liquami non è utilizzabile, l'allevamento è consentito esclusivamente nelle quattro porcilaie pre-esistenti all'ampliamento, per una potenzialità animale comunque inferiore a 2.000 capi suini da ingrasso;
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le **Migliori Tecniche Disponibili dichiarate in sede di istanza**;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nei limiti della consistenza potenziale di cui al paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*". La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 10;
 - 6.2. **presso i ricoveri denominati "1-2-3"**, laddove non è presente *vacuum system*, deve essere possibile verificare – in ogni momento – il livello di riempimento delle fosse sottogrigliato, ed i liquami devono essere allontanati frequentemente in modo che non si verifichi un accumulo di effluenti superiore all'altezza di **50 cm**;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;

Allegato 1 – pag. 7

- 9) la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità;**
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

PRODUZIONE E GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI

Considerando la consistenza potenziale, pari a 2.926 capi suini, al lordo dei capi in infermeria, la produzione annuale di reflui zootecnici dell'installazione IPPC è pari a circa 9.792 mc, comprensivi delle acque meteoriche (48 mc) intercettate dalle vasche e dalla platea. Nel sito è in progetto l'installazione di un separatore elicoidale.

Pertanto, i liquami saranno trattati nel separatore e la produzione potenziale di reflui zootecnici dichiarata dal Gestore è riassunta nella tabella che segue:

Liquame potenziale (mc)	Acque meteoriche captate dalle strutture di stoccaggio vasche e platea (mc)	Separato solido (mc) pari al 10% del liquame totale	Separato liquido (mc)
9.744	48	974	8.817

La volumetria di stoccaggio disponibile è sufficiente a garantire 180 giorni di autonomia per i reflui non palabili e 90 giorni per quelli palabili, come previsto dalla normativa ambientale vigente (Cfr. tabella seguente):

Stoccaggio necessario frazione liquida (mc)	Stoccaggio disponibile frazione liquida (mc)	Stoccaggio necessario separato solido (mc)	Stoccaggio disponibile separato solido (mc)
4.348	4.373	120	120

Nella tabella di seguito sono riportate, nel dettaglio, le capacità di stoccaggio delle strutture di stoccaggio in dotazione alla ditta, presso l'allevamento:

Descrizione	Volume utile
	(al netto del franco di sicurezza pari a 10 cm)
Vasca rettangolare esistente	3.922
Vasca rettangolare in progetto	363
Vasca rettangolare interrata	62
Vasca per sollevamento liquami	27
Totale	4.373
Platea	120 mq

La produzione potenziale di azoto zootecnico è pari a circa 29.000 kg.

Al fine di valorizzare le caratteristiche fertilizzanti del liquame prodotto dall'allevamento e ridurre l'acquisto di concimi chimici di sintesi, l'Azienda destina gli effluenti zootecnici prodotti nell'installazione ad operazioni di **utilizzo agronomico sui terreni in propria disponibilità**.

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si potranno rilevare i seguenti dati:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'azienda.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido - BAT 14a - BAT 14b	SI	Bat 14a: sarà ridotto il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di separato solido. Bat 14b: non applicabile in quanto con l'utilizzo del separatore solido/liquido si registreranno frequenti aggiunte al cumulo.
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque - BAT 15a - BAT 15b - BAT 15c - BAT 15d	SI	Bat 15a, b: non applicabili per il cumulo di separato solido. Bat 15c: il cumulo di effluente solido sarà stoccato su platea dotata di pavimentazione solida impermeabile con un pozzetto di drenaggio per le acque meteoriche. Bat 15d: la platea di stoccaggio avrà capacità sufficiente per conservare l'effluente solido secondo quanto impartito dalla vigente normativa.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 19: ridurre le emissioni nell'aria e nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti - BAT 19a - BAT 19b-c-d-e-f	SI	Bat 19a: la ditta utilizzerà un separatore elicoidale, in quanto la produzione di una parte di effluenti solidi, ne permette il trasporto a costi ridotti verso i terreni condotti posti maggiormente lontani dal sito aziendale. Bat 19b, c, d, e, f: non è prevista la realizzazione di altri sistemi di trattamento in loco degli effluenti.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20g - BAT 20h	SI	Bat 20a: verrà effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione il tipo di suolo, le condizioni del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio, l'irrigazione, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette. Bat 20b: mantenimento di distanza sufficiente fra i campi oggetto di intervento e le zone in cui vi fosse rischio di deflusso nelle acque e proprietà limitrofe. Bat 20c: attenzione ad evitare spandimenti se si riscontrasse un rischio significativo di deflusso. Bat 20d: attenzione alle esigenze in azoto e fosforo delle colture interessate. Bat 20e: piano di sincronizzazione delle attività di spandimento degli effluenti con la domanda di nutrienti.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 21a - BAT 21b - BAT 21c - BAT 21d - BAT 21e	SI	Bat 21d: utilizzo di carrobotte dotato di ripper. Bat 21a, b, c, e: non è previsto l'utilizzo di tecniche descritte in queste Bat a favore della BAT 21d.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	Bat 22: gli effluenti zootecnici palabili saranno trasportati con spandiletame a disco posteriore ed incorporati nel suolo il più presto possibile, entro le 4 ore.
BAT 30: ridurre le emissioni in ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini - BAT 30a - BAT 30b - BAT 30c - BAT 30d - BAT 30e - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca	SI	Bat 30a: utilizzo in azienda di sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame con pavimento totalmente fessurato per le stalle 4 e 5. Per le stalle 1, 2 e 3 rimozione frequente del liquame garantendo un'altezza max del liquame nella vasca sottogrigliata pari a 0,50 m ; Bat 30b, c, d, e: non applicate in virtù dell'applicazione della Bat 30a. BAT-AEL: il Gestore garantisce il rispetto riguardante l'emissione di NH ₃ /posto animale/anno calcolato in: - 2,55 per il capannone 1

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
provenienti da ciascun ricovero per suini		- 2,55 per il capannone 2 - 2,55 per il capannone 3 - 1,88 per il capannone 4 - 1,87 per il capannone 5 Si sottolinea che i valori riferiti ad ogni ricovero sono inferiori al limite stabilito dalle Bat Conclusion, ovvero 2,6.

Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici

I liquami prodotti dagli animali ricadono nelle fosse al di sotto dei pavimenti fessurati dei ricoveri e vengono convogliati nelle vasche di stoccaggio esterne.

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche delle coperture previste per le strutture di stoccaggio presenti nell'installazione IPPC:

Descrizione	Copertura
Vasca rettangolare esistente	Fissa impermeabile data da struttura lamellare e lamiere grecate di alluminio
Vasca rettangolare in progetto	
Vasca rettangolare interrata	Soletta c.a.
Vasca per sollevamento liquami Platea	

I suddetti sistemi di copertura sono in linea con le Migliori Tecniche Disponibili.

Tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici

I reflui zootecnici non palabili verranno distribuiti sui terreni con carrobotte dotato di ripper: i liquami sono addotti al suolo in prossimità di organi assolcatori.

Gli effluenti zootecnici palabili saranno trasportati con spandiletame a disco posteriore ed incorporati nel suolo il più presto possibile, generalmente entro le 4 ore. Pertanto, le tecniche di distribuzione sono in linea con le Migliori Tecniche Disponibili.

Prescrizioni tecniche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

- 1) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 2) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);

- 1) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD, con successivo interrimento entro 4 ore**, le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo; anche nel caso di terreni in asservimento ovvero operazioni effettuate da conto-terzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 3) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA

Energia elettrica

L'azienda dispone di un impianto fotovoltaico con il quale produce annualmente circa 17.000 KWh di energia elettrica, di cui il 40% utilizzato in azienda ed il restante 60% immesso in rete. Per le rimanenti necessità aziendali, viene utilizzata energia elettrica prelevata dalla rete locale. In caso di improvvise interruzioni della fornitura, è presente un gruppo elettrogeno alimentato da presa di forza della trattrice, con potenza di 15 kW.

L'energia elettrica è destinata al funzionamento del sistema di distribuzione degli alimenti, all'illuminazione dei locali, all'utilizzo delle pompe per il trasferimento degli effluenti, all'utilizzo del separatore solido/liquido degli effluenti zootecnici, all'utilizzo del mangimificio e dell'essiccatoio per i cereali.

Energia Termica

Non sono presenti impianti di combustione per il riscaldamento e/o il raffreddamento delle stalle.

All'interno delle stalle 2, 4 e 5 è presente un sistema di raffreddamento del tipo "fog system", ossia tramite nebulizzazione di acqua ad alta pressione (70 bar circa). Le goccioline di acqua spruzzate nell'ambiente evaporano immediatamente assorbendo calore e abbassando la temperatura. Il sistema è regolato da una centralina che misura la temperatura e l'umidità all'interno della stalla. È intenzione della ditta estendere tale sistema anche alle stalle 1 e 3.

In Azienda viene utilizzato gasolio per la movimentazione delle macchine agricole e GPL per il funzionamento del bruciatore a servizio dell'essiccatoio.

Lo stoccaggio del gasolio avviene all'interno di una cisterna in ferro omologata di capacità pari a 3.000 litri, fuori terra, dotata di apposito bacino di contenimento e tettoia.

Lo stoccaggio del GPL avviene all'interno di apposito serbatoio della capacità di 5 m³.

Consumi complessivi

Si riassumono, nella tabella che segue, i consumi energetici stimati:

	Energia elettrica	Consumo gasolio	Consumo GPL
Consumi annui	≈ 6,8 MW _e h (auto prodotta) ≈ 20 MW _e h (acquistata)	≈ 5.000 litri (per utilizzazione agronomica liquami) ≈ 9.000 litri (per operazioni colturali non soggette a I.P.P.C.)	≈ 20.000 litri (per essiccatore cereali)
Consumi specifici	≈ 27 Wh/capo/giorno	-	-

I consumi specifici sono in linea con quelli riportati nel D.M. 29/01/2007 per la tipologia di allevamento.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 8: uso efficiente dell'energia BAT 8a BAT 8b BAT 8c BAT 8d BAT 8e BAT 8f BAT 8g BAT 8h	SI	<p>BAT 8a: non vi sono impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno delle stalle tramite bruciatori.</p> <p>BAT 8b: non sono utilizzati sistemi di trattamento aria.</p> <p>BAT 8c: capannoni realizzati con elementi prefabbricati in acciaio zincato con pareti di tamponamento in blocchetti isolanti di argilla e copertura realizzata con lamiera e pannelli isolanti.</p> <p>BAT 8d: utilizzo di lampade a neon per l'illuminazione dei locali</p> <p>BAT 8e, f, g: attrezzature non impiegate in azienda.</p> <p>BAT 8h: utilizzo di ventilazione naturale per il raffrescamento dei ricoveri grazie a finestre realizzate con telaio in alluminio e pannelli di policarbonato alveolare, sistemate longitudinalmente sulle pareti perimetrali della stalla. Esse sono dotate di apertura vasistas automatica regolata da sonde di misurazione della temperatura interna della stalla. Il cupolino di aerazione è a doppia falda montato sul colmo della copertura della struttura con regolazione della ventilazione tramite chiusino con telaio in alluminio e pannello in policarbonato.</p>

Prescrizioni specifiche per l'energia

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Saluzzo è inserito nella zona di pianura, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 41-855 del 29 Dicembre 2014 e sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento. L'Azienda non effettua trattamenti del liquame, ad eccezione dell'operazione di separazione solido / liquido in progetto.

In tutti i capannoni la ventilazione è **naturale**.

Presso l'allevamento, sono presenti un mangimificio ed un essiccatore per cereali.

Il mangimificio aziendale risulta essere posto sotto fabbricato chiuso su tre lati e dotato di copertura. In azienda vengono introdotti mais, grano, orzo e soia in granella destinati alla molitura, crusca e nucleo proteico in forma di farina. Sono presenti nello specifico:

- 2 silos (da 60 e 90 quintali) in vetroresina contenenti crusca;
- 4 silos (n. 2 da 150 quintali/cad e n. 2 da 90 quintali/cad) in vetroresina contenenti farina di mais, soia, orzo e grano;
- 2 silos (90 quintali) in vetroresina contenenti nucleo proteico.

Le granelle sottoposte a macinazione vengono convogliate al mulino giornalmente, nelle ore diurne, per una durata media di 2 h/d ed una produzione totale di mangime finito pari a circa 50 q/d.

L'essiccatoio aziendale è utilizzato per essiccare 9.000 q di mais/y per una durata di circa 10 h/d per 15 d/y circa. L'impianto ha una potenza termica di 2.520 kW ed è alimentato a GPL. L'impianto è escluso dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto con potenza inferiore a 3 MWt, secondo quanto disposto dall'art. 272, c. 1 e dalla Parte I, All. IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per quanto riguarda lo stoccaggio del refluo zootecnico, è previsto l'ampliamento della vasca rettangolare esistente di ulteriori 363 m³. È prevista, inoltre, la copertura della vasca con una struttura lamellare e lamiere grecate di alluminio.

La ditta ha stimato le emissioni di metano e ammoniaca con l'applicativo del C.R.P.A.. I valori ottenuti sono riportati di seguito, per un numero di capi pari a 2.926:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	6,4	1,5	-	0,4	8,3
CH ₄	16,3	29,6	-	-	45,9

Secondo il sistema di riferimento, per un allevamento di analoga potenzialità, le emissioni corrispondenti risulterebbero:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	7,5	-	-	12	19,5

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
CH ₄	36,3	-	-	-	36,3

La Ditta stima quindi una minor emissione in atmosfera di ammoniaca pari a circa 57% rispetto al sistema di riferimento, a fronte, invece, di un incremento dell'emissione di metano del 26% circa.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a - BAT 11b - BAT 11c	SI	BAT 11a: il sistema di alimentazione dei suini è di tipo asciutto <i>ad libitum</i> , con somministrazione di acqua a volontà. Il sistema di ventilazione (naturale) prevede una bassa velocità dell'aria all'interno del ricovero. BAT 11b: secondo quanto indicato dalla Ditta, non è applicata. Tuttavia, all'interno delle stalle 2, 4 e 5 è presente un sistema di raffreddamento del tipo "fog system" che permette anche un abbattimento delle polveri. BAT 11c: non applicata.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	BAT 12: L'azienda non ha mai avuto problematiche legate agli odori durante la sua attività. Si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità ad allevamento ampliato.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g	IN PARTE	BAT 13a: è garantito il rispetto di adeguate distanze verso i recettori sensibili. BAT 13b: gli animali e le superfici di stabulazione sono mantenute asciutte; utilizzo di sistemi di stabulazione BAT con rimozione frequente delle deiezioni verso stoccaggi esterni. BAT 13c, 13d: non applicate. BAT 13e: il liquame viene stoccato in vasche dotate di copertura; i depositi sono situati in modo tale da evitare emissioni odorose verso recettori sensibili, portate dai venti prevalenti; il liquame viene rimescolato solamente in occasione del carico su carrobotte per l'utilizzo agronomico. BAT 13f: non sono previsti impianti di trattamento. BAT 13g: utilizzo di un carrobotte con ripper; utilizzo di un carro spandiletame per gli effluenti palabili con successiva fase di interrimento.
BAT 23: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	BAT 23: la ditta ha effettuato il calcolo dell'emissione di ammoniaca utilizzando l'applicativo del C.R.P.A..

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera

1. Il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
2. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
3. nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: MIGLIORE Fabrizio – Saluzzo, Fr. Cervignasco – Via Cagnola				
Fonte Emissiva	Provenienza	Tipoologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
D1, D2, D3	RICOVERI 1, 2, 3 (finestre laterali, portoni, cupolini)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E OTTIMIZZAZIONE DELLA VENTILAZIONE NATURALE SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DEL TIPO “FOG SYSTEM” (già presente nella stalla 2 ed in previsione per le stalle 1 e 3) PAVIMENTO TOTALMENTE FESSURATO (PTF) CON FOSSA SOTTOSTANTE (riempimento massimo 50 cm) RIMOZIONE FREQUENTE DEL LIQUAME VERSO LO STOCCAGGIO ESTERNO
D4, D5	RICOVERI 4 e 5 (finestre laterali, portoni, cupolini)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E OTTIMIZZAZIONE DELLA VENTILAZIONE NATURALE SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DEL TIPO “FOG SYSTEM” PAVIMENTO TOTALMENTE FESSURATO (PTF) CON VACUUM SYSTEM PER LA RIMOZIONE DEL LIQUAME
D6, D7	N. 2 VASCHE ESTERNE RETTANGOLARI PER STOCCAGGIO REFLUO ZOOTECNICO	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA FISSA CON TETTOIA E TAMPONAMENTI LATERALI
D8, D9	N. 2 VASCHE INTERRATE RETTANGOLARI PER STOCCAGGIO / SOLLEVAMENTO REFLUO ZOOTECNICO	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA FISSA CON SOLETTA IN C.A.
D10	CONCIMAIA PER STOCCAGGIO REFLUO ZOOTECNICO PALABILE	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	-
D11	SILOS ESTERNI STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	

STABILIMENTO: MIGLIORE Fabrizio – Saluzzo, Fr. Cervignasco – Via Cagnola				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D12	SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO	SFIATI	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALLEGATO IV, PARTE I)	
D13	MANGIMIFICIO (movimentazione materie prime e mangime, silos di stoccaggio, mulino, miscelatore)	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	<p>FOSSA DI SCARICO MATERIE PRIME, A TERRA E POSTA IN FABBRICATO CHIUSO SU TRE LATI A CUI SARÀ AGGIUNTA UNA TENDA SCORREVOLE SUL QUARTO LATO</p> <p>SILOS DOTATI DI FILTRI A MANICA DI TELA E COLLEGATI AD UN SISTEMA DI ABBATTIMENTO DELLE POLVERI CON CICLONE</p> <p>TRASFERIMENTO DEI MATERIALI PREFERIBILMENTE CON SISTEMI CHIUSI CARATTERIZZATI DA TUBAZIONI MUNITI DI COCLEE</p> <p>PRODOTTO MACINATO TRASFERITO PNEUMATICAMENTE ALLE FARINIERE (PRESENTI UN CICLONE PER SEPARARE IL FLUSSO D'ARIA DAL PRODOTTO MACINATO ED UN FILTRO A MANICHE PER LA RIMOZIONE DELLE POLVERI DAL FLUSSO D'ARIA)</p> <p>MANGIMIFICIO ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO CHIUSO SU TRE LATI E DOTATO DI COPERTURA</p>
D14	IMPIANTO DI ESSICCAZIONE MAIS (alimentato a GPL, P = 2.520 kWt)	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 272, C. 1 E DELLA PARTE I, ALL. IV ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.		
D15	SPANDIMENTO REFLUO ZOOTECHNICO NON PALABILE (ottenuto da separatore solido/liquido)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	SPANDIMENTO CON CARROBOTTE DOTATO DI RIPPER - I LIQUAMI SONO ADDOTTI AL SUOLO IN PROSSIMITÀ DI ORGANI ASSOLCATORI INTERRAMENTO ENTRO E NON OLTRE 4 ORE DALLA DISTRIBUZIONE
D16	SPANDIMENTO REFLUO ZOOTECHNICO PALABILE (ottenuto da separatore solido/liquido)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	SPANDIMENTO CON SPANDILETAME A DISCO POSTERIORE INCORPORAZIONE NEL SUOLO ENTRO E NON OLTRE 4 ORE DALLA DISTRIBUZIONE

UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO

Approvvigionamenti idrici

L'approvvigionamento idrico avviene mediante allacciamento alla rete acquedottistica locale. Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali, per le operazioni di pulizia delle stalle e per usi idrosanitari. L'acqua di abbeveraggio viene somministrata fresca e pulita a mezzo succhiotti di tipo antispreco.

Il Gestore stima un consumo annuale di acqua pari a 10.000 mc.

Scarichi idrici

Presso l'allevamento è presente uno **scarico di acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'allevamento, sottoposte a trattamento in fossa Imhoff e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la documentazione trasmessa comprende il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, di cui al D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., completo di Disciplinare.

In proposito, il Gestore evidenzia quanto segue:

- non saranno presenti presso l'impianto opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia. Non saranno altresì presenti punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici recettori;
- sulle aree scoperte impermeabilizzate (tetti dei ricoveri, copertura della vasca rettangolare esterna di stoccaggio dei liquami, piazzali in cemento e parte cementata del cortile) non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche. Le acque piovane si disperderanno nell'area non impermeabilizzata circostante l'allevamento. Su tali superfici non verranno effettuate operazioni di lavaggio;
- le operazioni di carico e scarico degli animali sono condotte con rampe dotate di pavimentazione piena e pareti laterali da cui non si registrano dispersioni al suolo di liquami. Al termine delle operazioni di carico e scarico le rampe vengono spazzate e gli eventuali residui zootecnici saranno uniti ai liquami presenti all'interno delle fosse sottogrigliato;
- il separato solido sarà stoccato su apposita platea con battuto in cemento. Su di essa non saranno effettuate operazioni di lavaggio, e le acque meteoriche ricadenti su di essa saranno convogliate in apposito pozzetto e trasferite alla vasca di stoccaggio liquami rettangolare esterna;
- i rifiuti sono stoccati in cassonetti che poggiano su superficie cementata, in luogo riparato (sotto tettoia);
- le acque piovane ricadenti sulle superfici scoperte non impermeabilizzate si disperderanno sul terreno. Su tali superfici non verranno effettuate operazioni di lavaggio.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 5: uso efficiente dell'acqua BAT 5a BAT 5b BAT 5c BAT 5d BAT 5e	SI	Bat 5a: verranno periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata dell'acquedotto. Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite. Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione. Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua. Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua BAT 5f	NO	Bat 5f: nessun riutilizzo dell'acqua piovana.

Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua e gli scarichi delle acque reflue

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
3. deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
5. è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
6. è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);

8. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
9. deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
10. nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
11. si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne

1. il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto, così come descritto nella documentazione presentata;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
4. deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
5. le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
6. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
7. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

Gli scarichi connessi con l'attività dell'azienda sono i seguenti:

N° totale punti di scarico finale – 1

N° Scarico finale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Impianti / fasi di trattamento	Modalità di scarico ³	Portata media di scarico (mc/anno)	Ubicazione scarico	Recettore ⁴	Sistema di scarico	Limiti di emissione
S1 Cod. scarico: CN0000503	Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi all'allevamento	Fossa Imhoff	Periodico	4 (dato stimato)	Comune di Saluzzo Fraz. Cervignasco, 77/a Foglio 20 Particella n. 42	SSU	Pozzo perdente	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (*). Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977. (*) ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 101, c.7, lett. e) e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 14, c.3

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

EMISSIONI SONORE

In base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune di Saluzzo, il sito aziendale è classificato in classe III.

L'Azienda ha allegato la valutazione previsionale di impatto acustico relativa all'ampliamento dell'allevamento. Alla luce di quanto emerso dal suddetto documento, viene chiesta l'effettuazione di un monitoraggio acustico post operam.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	n.a.	BAT 9: la Ditta ha presentato la valutazione previsionale di impatto acustico relativa all'ampliamento in progetto.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche <ul style="list-style-type: none"> - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f 	IN PARTE	<p>BAT 10a: sono garantite distanze minime fra l'impianto ed eventuali recettori sensibili.</p> <p>BAT 10b: le attrezzature non sono poste in concomitanza di recettori sensibili; la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è prevista in modo tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato in quanto posti adiacenti e collocati in un'area ristretta in modo tale da minimizzare il movimento dei veicoli nel sito.</p> <p>BAT 10c: saranno attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori.</p> <p>BAT 10d: le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate.</p> <p>BAT 10e: qualsivoglia futuro intervento tecnico terrà conto dell'obiettivo della riduzione dell'impatto acustico.</p> <p>BAT 10f: dal momento che la valutazione previsionale esclude produzione di rumore oltre le soglie, non si ritiene necessaria la realizzazione di barriere fonoassorbenti.</p>

Quadro emissivo e limiti di emissione

Allegato 1 – pag. 23

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

I valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle A, B e C.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Saluzzo (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18/06/2007 e successiva variante D.C.C. n. 30 del 09/04/2014) e sue varianti.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella C: valori limite differenziali di immissione

TEMPI DI RIFERIMENTO	
diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
5 dB	3 dB

Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore

1. **Entro 12 mesi dall'avvio dell'allevamento** nella configurazione IPPC di cui al presente provvedimento, **la Ditta deve effettuare una campagna di misure fonometriche**, al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali presso i ricettori. Il monitoraggio acustico deve essere effettuato nel periodo di riferimento diurno ed

eventualmente nel periodo notturno, qualora necessario, presso i ricettori maggiormente prossimi all'allevamento, con tutte le attività aziendali in funzione (compresi quindi il mangimificio e l'essiccamento cereali) nelle condizioni più gravose in termini acustici. Gli esiti delle misure effettuate, comprensive dei grafici e delle relative interpretazioni, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'allevamento, entro 30 giorni dalla conclusione della campagna di misurazione;

2. tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti nell'azienda, la Ditta dichiara di rispettare i disposti dell'art. 183, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., concernente il deposito temporaneo.

Tutte le tipologie di rifiuti prodotte dall'azienda sono raccolte e smaltite da ditta autorizzata (rilasciante idonei formulari). Ogni tipologia di rifiuto è stoccata in adeguati cassonetti posti in luogo riparato da intemperie, per evitare che, soprattutto l'acqua piovana, possa intaccare la loro idoneità o alterare la composizione del rifiuto stesso. I cassonetti poggiano su superficie cementata.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "elevato"⁵ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

Le uniche strutture interrato contengono effluenti zootecnici. Il gasolio utilizzato per la movimentazione delle macchine agricole è stoccato in una cisterna fuori terra dotata di apposito bacino di contenimento.

L'impianto non è soggetto ai disposti del D.lgs. n. 105/2015 e s.m.i. relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

In merito alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-*bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46, sulla possibilità di contaminazione

⁵ L'attribuzione di tale grado di vulnerabilità è dovuto, in particolare, alla ridotta profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, il gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014.

In esito alle suddette valutazioni, il gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Nel merito, sebbene il DM 272/2014 sia stato annullato dalla sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis del 20 novembre 2017, n. 11452, si rileva come le informazioni fornite dal Gestore siano sufficienti rispetto alle indicazioni riportate nella Comunicazione della Commissione UE del 6 maggio 2014 *"Emissioni industriali – Linee guida sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE"*.

Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio

MIGLIORE Fabrizio

sede legale ed operativa in Saluzzo, Fr. Cervignasco – Via Cagnola

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore).....	4
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore).....	5
USO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	6
RIFIUTI (controlli a carico del gestore)	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore).....	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore).....	8
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE.....	8

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero di capi prodotti suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi suddivisi per categoria	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento..

(segue)

Con partico
monitoragg
“rilasciate”
(quindi, NO
se dopo l'u
Conclusion
quell'indic
nuovi mon
BAT Conc
01/01/2021
entro quell
meglio (an
Regione ed
cosa ci asp
Gestori, e c
declinare tu
monitoragg
Conclusion
ancora ben

D'ora in av
per i “rilas
“riesami”),
dalle BAT
dovrebbero
subito, per
ancora que
2021 limita
monitorag
(ad oggi n
rilasciato i
di AGRISI)
servire per
dalle BAT
chiedendo
monitorare
BILANCIO

MM

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	-	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro delle fertilizzazioni, dedicato allo scopo, delle quantità degli appezzamenti sui quali sono distribuiti gli effluenti zootecnici	-	30 giorni dall'effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico	Registrazione delle fertilizzazioni ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.

Allegato 2 – pag. 4

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio (per spandimento reflui zootecnici)	Misura diretta discontinua	litri	-	-		
Consumo di GPL per essiccatore cereali	Misura diretta discontinua	litri	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Wh/giorno * capo	-	-	Annuale	

USO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m ³	Letture misuratore di portata/volume	Allacciamento acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento IPPC. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo erogazione	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007 e/o Bref 2017	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

RIFIUTI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Rifiuti prodotti nell'installazione	Misura diretta discontinua	Kg e/o m ³	-	Rifiuti prodotti	Riepilogo: annuale	Quantitativo di rifiuti prodotti per ogni codice C.E.R. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	<p>In quanto discendente dall'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i>, il monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021</u>.</p> <p>Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali</p> <p>oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente dall'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , il monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021</u> . Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 2 – pag. 8